



SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>	
<i>Classificazione</i>	IV	2	3
<i>All.ti n.</i>			
			Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia Loro Sedi ITALIA
			Alle imprese di riassicurazione con sede legale in Italia Loro Sedi ITALIA
			Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo Loro Sedi ITALIA
			Alle Rappresentanze generali per l'Italia delle imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo Loro Sedi ITALIA
			Agli intermediari tenuti alla segnalazione Loro Sedi ITALIA

Oggetto Segnalazione DORA - trasmissione Registro delle informazioni

Il Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA)¹, applicabile dal 17 gennaio 2025, prevede all'articolo 28, paragrafo 3, che le entità finanziarie, fra cui debbono intendersi incluse le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio rilevanti a fini DORA², mantengono e aggiornano a livello di entità, e su base sub-consolidata e consolidata, un registro di informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT prestati da fornitori terzi.

Il terzo comma del medesimo articolo 28, paragrafo 3, prevede che le entità finanziarie comunichino almeno una volta all'anno alle autorità competenti il numero di

¹ <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj>

² Sono soggetti alla disciplina DORA le imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvency II e gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione nonché gli intermediari a titolo accessorio che non sono microimprese o piccole o medie imprese (con numero di dipendenti pari o superiore a 250 e fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro).

nuovi accordi per l'utilizzo di servizi ICT, le categorie di fornitori terzi di servizi ICT, il tipo di accordi contrattuali e le funzioni e i servizi ICT acquisiti. Il quarto comma prevede che, su richiesta, le entità finanziarie mettono a disposizione dell'autorità competente il registro delle informazioni completo.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 3, della Decisione delle Autorità europee di vigilanza dell'8 novembre 2024³, la segnalazione deve essere resa:

- a livello individuale, laddove il segnalante non è parte di un gruppo finanziario, ovvero è parte di un gruppo finanziario ove la capogruppo è un'entità al di fuori dell'Unione europea e non esiste una capogruppo nell'Unione europea⁴;
- per i gruppi finanziari, al livello più alto di consolidamento nell'Unione europea in base alla competenza delle Autorità stabilita dai riferimenti legali contenuti nell'articolo 46 del DORA.

Ai sensi del paragrafo 9, secondo comma, dell'articolo 28, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 del 29 novembre 2024 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del DORA con riferimento ai modelli standard per il registro delle informazioni⁵.

La segnalazione va resa su base sub-consolidata e consolidata⁶

³ <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-01/4105fa1e-2de5-4dd2-9d9a-b89924039636/EBA%20BS%202025%20048%20%28EBA%20DC%20562%20-%20ESA%202024%2022%20-%20Decision%20on%20reporting%20of%20information%20for%20CTPP%20designation%20consolidated%29.pdf>

⁴ Si richiama anche la previsione della Decisione delle ESA di novembre 2024 per cui “se un'autorità competente è responsabile per la vigilanza di più di un soggetto finanziario appartenente allo stesso gruppo finanziario e se la capogruppo non è vigilata a livello consolidato da altre autorità competenti europee, l'autorità competente dovrà fornire i dati relativi a questi soggetti finanziari a livello individuale”.

⁵ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2956/oj

⁶ Si fa riferimento all'articolo 6 dell'ITS che prevede quanto segue: “Articolo 6 - Ambito del registro delle informazioni su base sub-consolidata e consolidata. 1. Nel caso dei gruppi le capogruppo tengono conto della pertinente normativa settoriale dell'Unione nel determinare le entità da inserire nel registro delle informazioni. 2. Il registro delle informazioni mantenuto e aggiornato su base sub-consolidata e consolidata comprende tutte le entità finanziarie e i fornitori intra-gruppo di servizi TIC che fanno parte del sottogruppo e del gruppo.”

Il Considerando (11) nello stesso ITS chiarisce che “al fine di permettere l'operabilità del registro delle informazioni a livello di entità, su base sub-consolidata e su base consolidata, in tutte le entità finanziarie che fanno parte dello stesso gruppo le entità finanziarie dovrebbero garantire la correttezza e la coerenza di tutti i dati contenuti in tale registro. Per consentire tale operabilità è necessario in particolare assicurare la coerenza nel consolidamento degli identificativi, vale a dire i numeri di riferimento dell'accordo contrattuale, l'identificativo della funzione, il LEI delle entità finanziarie e gli identificativi dei fornitori terzi di servizi TIC.”

Utile anche l'indicazione contenuta nelle istruzioni operative di cui all'allegato dell'ITS: “Se il registro delle informazioni è mantenuto a livello di gruppo dalla capogruppo ed essa non è soggetta all'obbligo di mantenere tale registro, ossia non rientra nella definizione di entità finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/2554 (ad esempio società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o società di partecipazione mista), si sceglie l'opzione «Altra entità finanziaria”.

Indicazioni tecnico-operative

La trasmissione del registro delle informazioni dovrà utilizzare la *survey* DORA sulla piattaforma Infostat, già in uso per la generalità delle segnalazioni di vigilanza e statistiche dovute a questa Autorità.

Infostat, raggiungibile all'indirizzo <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/>, è la piattaforma utilizzata per la trasmissione delle segnalazioni di vigilanza e statistiche destinate all'IVASS. Sul sito istituzionale dell'Istituto è pubblicato il relativo manuale utente⁷.

Le abilitazioni agli utenti per l'accesso a Infostat sono gestite in modo decentrato dai soggetti segnalanti: l'utente della compagnia con privilegi di gestione delle utenze troverà la *survey* in argomento tra quelle disponibili e potrà delegare altri utenti all'invio dei dati, non essendo richiesto un nuovo accreditamento sulla piattaforma. I soggetti privi di abilitazione alla piattaforma, inclusi gli intermediari assicurativi, dovranno dapprima provvedere alla registrazione del soggetto incaricato alla gestione delle utenze tramite la funzione di auto-registrazione del portale, quindi, una volta in possesso della *userid*, compilare il modulo di accreditamento⁸ che dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ivass@pec.ivass.it; il soggetto gestore potrà da ultimo delegare altri utenti all'invio dei dati.

Modalità di trasmissione

L'utente delegato alla trasmissione dei dati potrà procedere alla consegna del messaggio con la modalità descritta nei paragrafi 4 e 5 del manuale utente.

Il formato della segnalazione è definito dal citato Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 della Commissione, descritto analiticamente, unitamente ai controlli, nel *reporting framework* pubblicato sul sito della Autorità bancaria europea⁹. Si segnala che sul sito dell'Autorità bancaria europea sono altresì disponibili alcuni file di esempio¹⁰.

La segnalazione dovrà essere trasmessa in un archivio compresso (.zip), contenente al suo interno due cartelle: la prima, denominata *META-INF*, contenente il file *reportPackage.json*; la seconda, denominata *reports*, contenente un file .csv per ciascuno dei 15 prospetti, oltre ai file *FilingIndicators.csv*, *parameters.csv* e *report.json*. L'archivio compresso dovrà essere denominato con questa convenzione di nomenclatura:

⁷ https://www.ivass.it/operatori/impreseraccolta-dati/infostat/manuale_utente_infostat_IT.pdf

⁸ https://www.ivass.it/operatori/impreseraccolta-dati/infostat/MODULO_DATI_PER_RICHIESTA_ABILITAZIONI_PER_ACCESSO_AL_SITO_INFOSTAT.docx?force_download=1

⁹ <https://www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting-frameworks/reporting-framework-40>

¹⁰ <https://www.eba.europa.eu/activities/direct-supervision-and-oversight/digital-operational-resilience-act/preparation-dora-application>

ReportSubject.CON/.IND_IT_DORA010100_DORA_ReferenceDate_CreationTimestamp.zip, ove¹¹

- *ReportSubject* è il LEI del segnalante,
- *.CON/.IND*, da usarsi alternativamente, indicano rispettivamente se la segnalazione è consolidata a livello di gruppo o individuale,
- *ReferenceDate* indica la data di riferimento della segnalazione, nel formato AAAA-MM-DD (per il primo invio, 2025-03-31)
- *CreationTimestamp* indica il timestamp di produzione del messaggio, nel formato yyyyMMddHHmmssSSS

Si richiama l'attenzione all'esattezza della struttura e dei nomi dei file e delle cartelle¹².

Per la *survey* in parola è stata implementata la modalità di diagnostico, che permette la verifica della qualità della segnalazione prodotta prima della trasmissione ufficiale, secondo quanto previsto dalla citata tassonomia dell'Autorità bancaria europea.

La prima scadenza per l'inoltro dei dati a questo Istituto, con data di riferimento 31 marzo 2025, è l'11 aprile 2025.

Per richieste di assistenza sulle procedure di trasmissione dei dati è possibile contattare il Servizio Studi e gestione dati – Divisione Rilevazione e gestione delle informazioni all'indirizzo di posta elettronica

divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it.

Si segnala inoltre che è disponibile sul sito dell'EBA¹³ il documento "*Frequently asked question on reporting of the registers of information*", che risponde a domande di natura operativa, relative alla compilazione dei modelli e alla preparazione dei file da trasmettere.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

|firma 1|

¹¹ A titolo esemplificativo, la segnalazione trasmessa dal segnalante DUMMYLEI, in forma individuale, per la data di riferimento del 31 marzo 2025, prodotta il 2 aprile 2025 a mezzanotte, sarà contenuta nella cartella denominata DUMMYLEI.IND_IT_DORA010100_DORA_2025-03-31_2025040200000000.zip

¹² Cfr. anche <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-01/1e5ffe22-64b2-4260-8fbf-8dcf095dfe4b/Preparing%20Plain%20csv%20reporting%20package%20for%20DORA.pdf> e, in particolare, p. 2.

¹³ <https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-02/5276b0df-4711-443f-a900-61b8a680ff67/20250214%20-%20DORA%20RoI%20reporting%20FAQ.pdf>